



REGOLAMENTO

REQUISITI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA FORNITURA DEI SERVIZI METEOROLOGICI PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Edizione n° 2 del 22 dicembre 2016

INDICE

Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Scopo	5
Art. 3	Definizioni e Acronimi	5
Art. 4	Applicabilità	7
Art. 5	Funzioni del personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea	8
Art. 6	Attestato di Competenza	9
Art. 7	Requisiti per il rilascio dell'Attestato	10
Art. 8	Abilitazioni	11
Art. 9	Idoneità medica	14
Art. 10	Competenza linguistica	15
Art. 11	Certificazione delle organizzazioni di formazione	15
Art. 12	Approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento	16
Art. 13	Entrata in vigore e regime transitorio	17
Appendice 1	Formazione	18
Appendice 2	Addestramento e Schema di competenza	22

Art. 1*Premessa*

Il Regolamento (CE) n. 1035/2011, nello stabilire i requisiti comuni per la fornitura dei Servizi della Navigazione Aerea, all'Allegato I, sancisce che il Fornitore dei Servizi si avvale di personale adeguatamente qualificato.

L'Allegato III, del medesimo Regolamento, individua i requisiti specifici per la fornitura dei Servizi Meteorologici, stabilendo che il Fornitore dei Servizi deve dimostrare che i metodi di lavoro e le procedure operative adottate sono conformi alle norme contenute nell'Annesso III alla Convenzione di Chicago, relativo al servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale.

Tale Annesso è stato recepito in Italia mediante il Regolamento ENAC "Meteorologia per la Navigazione Aerea", che al par 2.1.5 stabilisce che il personale impiegato nella fornitura del Servizio di Meteorologia Aeronautica deve essere addestrato e qualificato in conformità alle linee guida espresse in materia dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, il WMO. In particolare, alla luce di quanto stabilito nel documento ICAO 7475/2 "*Working Arrangements between ICAO and WMO*" al Cap.4 par 4.1, il WMO ha la responsabilità di definire le conoscenze meteorologiche di base del personale addetto alla fornitura dei Servizi Meteorologici per la Navigazione Aerea internazionale.

L'Italia, è membro WMO avendo aderito a tale Organizzazione con Legge del 21 novembre 1950, n. 1237 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale). Come ogni Paese membro WMO, l'Italia ha un Rappresentante Permanente presso tale Organizzazione che svolge il ruolo di collegamento diretto tra essa e il Paese. L'ENAC, nel quadro regolamentare stabilito dall'Unione Europea, ha emesso il presente regolamento che fissa i requisiti per l'addestramento e la formazione del personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea, in linea con gli accordi in vigore tra ICAO e WMO.

L'edizione 2 di questo Regolamento deriva dalla necessità di trasporre nella normativa nazionale i nuovi standard di formazione stabiliti dalle pubblicazioni WMO N°49 - *Technical Regulations – Basic Documents N°2 – Volume I General Meteorological Standard and Recommended Practices* (ed.2015) e WMO 1083 *Manual on the Implementation of*

Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology – Volume I – Meteorology
– (ed.2012), che rendono tali requisiti cogenti a partire dal 01.12.2016.

Art. 2*Scopo*

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per il personale addetto alla fornitura dei Servizi Meteorologici per la navigazione aerea, nel quadro del Regolamento (CE) n. 1035/2011 e del Regolamento ENAC “Meteorologia per la Navigazione Aerea”.
2. L’applicazione del presente regolamento avviene fatti salvi gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (legge 21/11/1950, n. 1237).
3. Il presente regolamento esclude:
 - a) la disciplina dell’inquadramento e dell’impiego del personale addetto alla fornitura dei Servizi Meteorologici per la navigazione aerea, di esclusiva competenza dei Fornitori di Servizio;
 - b) la disciplina della specializzazione MET AFIS, trattata dal Regolamento ENAC “Licenza di Operatore del Servizio Informazioni Volo (FIS)”.

Art. 3*Definizioni e Acronimi*

In aggiunta alla terminologia contenuta nel Regolamento (CE) n. 549/2004, nel Regolamento (CE) n. 1035/2011 e nel Regolamento (UE) n. 923/2012, ai fini del presente Regolamento s’intende per:

- “abilitazione”: specifica riportata nell’Attestato di competenza che indica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari, relativi all’Attestato stesso;
- “addestramento”: l’attività svolta sotto la guida di un istruttore, finalizzata all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per garantire la fornitura corretta, sicura e di qualità elevata dei servizi;
- “attestato di competenza” di *meteorologo aeronautico* o di *tecnico meteorologo aeronautico*: attestazione di competenza rilasciata dal fornitore di servizio e annotata

nei modi prescritti dall'ENAC, che autorizza il titolare a svolgere le funzioni connesse alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea in conformità alle specifiche in esso contenute;

- "fornitore di servizi di navigazione aerea" (*Air Navigation Service Provider*): l'organismo pubblico o privato che fornisce i servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale;
- "fornitore del servizio meteorologico" (*Meteorological Service Provider*): soggetto responsabile della fornitura o predisposizione del servizio di meteorologia per la navigazione aerea, nello spazio aereo in considerazione;
- "formazione" (*training*), l'insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche che assicurano la formazione di base (*basic training*), la formazione integrativa e la formazione di perfezionamento;
- "formazione continua" (*continuous training*), l'insieme delle attività formative che consentono di mantenere la competenza professionale;
- "organizzazione di formazione" (*training provider*): l'organizzazione certificata dall'Autorità nazionale di vigilanza come idonea a fornire uno o più tipi di formazione;
- "programma di addestramento" (*training plan*): il programma approvato da ENAC che specifica i processi e la tempistica per conseguire la competenza necessaria a svolgere le funzioni previste per il meteorologo aeronautico e tecnico meteorologo aeronautico;
- "programma di formazione": il programma approvato da ENAC che specifica i contenuti, i processi e la tempistica adottati da un'organizzazione di formazione certificata per la formazione di un meteorologo aeronautico e di un tecnico meteorologo aeronautico;
- "servizi meteorologici per la navigazione aerea (SNA-MET)": (rif. Regolamento (CE) n°549/2004) s'intendono le apparecchiature e i servizi che forniscono agli aeromobili le previsioni, le informazioni e le osservazioni meteorologiche, così come ogni altra informazione e dato meteorologico resi disponibili dagli Stati per l'uso aeronautico;
- "situazioni di contingenza nella fornitura degli SNA-MET": s'intendono quelle situazioni inusuali, di emergenza o d'inefficienza/degrado dei sistemi meteorologici aeroportuali (sistemi anemometrici, sistemi RVR, nefopsometri e piattaforme integrate di sensori come parte rilevante di stazioni meteorologiche automatiche e semiautomatiche etc.) utilizzati per la fornitura di SNA-MET;

Acronimi

AM = Aeronautica Militare

AMF= Aeronautical Meteorological Forecaster

AMO= Aeronautical Meteorological Observer

BIP-M = *Basic Instruction Package for Meteorologist*

BIP-MT= *Basic Instruction Package for Meteorological Technician*

ICAO= International Civil Aviation Organization - Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale

(M)= abilitazione di Meteorologo Aeronautico

(TM1)= abilitazione di Tecnico Meteorologo Aeronautico di livello 1

(TM2) = abilitazione di Tecnico Meteorologo Aeronautico di livello 2

SNA-MET= servizi meteorologici per la Navigazione Aerea

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012: "Valutazione della conformità- Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone".

WMO = *World Meteorological Organization*

Art. 4*Applicabilità*

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a. ai fornitori di servizio certificati ai sensi del Regolamento (CE) 1035/2011 ed al personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea che esercita le funzioni presso detti fornitori;
 - b. alle organizzazioni di formazione che forniscono o intendono fornire servizi di formazione per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea.
2. Fatto salvo l'art 7 comma 5 del Reg. (CE) 550/2004, il presente regolamento trova applicazione nei confronti dell'Aeronautica Militare esclusivamente nei limiti di quanto previsto da apposite intese tra ENAC e AM.

Art. 5*Funzioni del personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea*

Il servizio di meteorologia per la navigazione aerea, avente il fine di assicurare l'osservazione, il monitoraggio e la previsione del tempo nell'area di responsabilità assegnata, nonché la fornitura delle informazioni meteorologiche (dati osservati, previsioni e avvisi) e dei relativi servizi in supporto alla navigazione aerea, è assicurato dal seguente personale operativo, in possesso di Attestato di competenza ai sensi dei successivi artt. 5 e 6 del presente Regolamento:

- a. "Meteorologo Aeronautico" ("AMF" - rif. WMO N°49 Vol. I Parte V Para. 1.2 sub.para 1.2.1. "Qualification" alinea 1.2.1.1) è un Meteorologo specializzato in Meteorologia Aeronautica che, con abilitazione in corso di validità, svolge le funzioni di cui al successivo art. 7 comma 2;
- b. "Tecnico Meteorologo Aeronautico" ("AMO"- rif. WMO N°49 Vol. I Parte V Para. 1.2 sub.para 1.2.1 "Qualification" alinea 1.2.2.2) è un Tecnico Meteorologo specializzato in Meteorologia Aeronautica che, con abilitazione in corso di validità, svolge le funzioni di cui al successivo art. 7 commi 3.a e 3.b.

Art. 6*Attestato di competenza*

1. L'Attestato di competenza è rilasciato dal fornitore di servizio secondo quanto stabilito dall'ENAC. Il fornitore di servizio comunica all'ENAC i dati relativi al rilascio e ai successivi aggiornamenti dell'Attestato di competenza di Meteorologo Aeronautico o di Tecnico Meteorologo Aeronautico, secondo le modalità stabilite dall'ENAC che provvede al trattamento dei "Dati Personali" ai sensi del D.lgs. 196/2003.
2. Ai fini del rilascio dell'Attestato di competenza di Meteorologo Aeronautico o di Tecnico Meteorologo Aeronautico, l'interessato deve dimostrare di essere competente a svolgere le funzioni tecniche correlate all'Attestato stesso. La dimostrazione della competenza deve riferirsi alle cognizioni teoriche e pratiche conseguite nella fase di formazione e alle abilità apprese durante la fase di addestramento.
3. La validità dell'Attestato di competenza decade in corrispondenza della cessazione del rapporto di servizio tra il titolare del medesimo e il fornitore di servizio certificato. In tale ambito, il personale già titolare di Attestato di competenza ha il diritto di ottenere dal fornitore di servizio la dichiarazione autentica della formazione e dell'addestramento svolti, al fine di renderli utili per un successivo impiego professionale, anche presso altro fornitore di servizio e/o altra organizzazione di formazione.
4. L'Attestato di Meteorologo Aeronautico o di Tecnico Meteorologo Aeronautico è definito con modello ENAC e si compone di due parti, una delle quali, contenente i dati principali relativi alla competenza del titolare, è detenuta dal titolare stesso, anche per gli scopi dell'attività di sorveglianza svolta dall'ENAC.

Art. 7*Requisiti per il rilascio dell'Attestato di competenza*

1. I requisiti per il rilascio dell'Attestato di competenza di Meteorologo Aeronautico sono:
 - a. completamento con esito favorevole del programma di formazione iniziale BIP-M descritto dalla WMO 1083 e del programma di specializzazione in meteorologia aeronautica in conformità ai requisiti emergenti dalla WMO TR n° 49 Vol. I per la parte AMF. Il programma di formazione deve essere approvato dall'ENAC e deve essere svolto in una organizzazione certificata, in conformità a quanto specificato in Appendice 1.
 - b. completamento con esito favorevole del programma di addestramento, approvato dall'ENAC, presso un'unità operativa dalla quale sono erogati i servizi di meteorologia per la navigazione aerea, in conformità a quanto specificato in Appendice 2.

2. I requisiti utili per il rilascio dell'Attestato di competenza di Tecnico Meteorologo Aeronautico sono:
 - a. completamento con esito favorevole del programma di formazione iniziale BIP-MT descritto dalla WMO 1083 e del programma di specializzazione in meteorologia aeronautica in conformità ai requisiti emergenti dalla WMO TR n° 49 Vol. I per la parte AMO. Il programma di formazione deve essere approvato dall'ENAC e deve essere svolto in un'organizzazione certificata, in conformità a quanto specificato in Appendice 1.
 - b. completamento con esito favorevole del programma di addestramento, approvato dall'ENAC, presso un'unità operativa dalla quale sono erogati i servizi di meteorologia per la navigazione aerea, in conformità a quanto specificato in Appendice 2.

Art. 8*Abilitazioni*

1. Le funzioni operative di Meteorologo Aeronautico o di Tecnico Meteorologo Aeronautico possono essere svolte purché il personale interessato risulti titolare del relativo Attestato di Competenza con abilitazione in corso di validità. L'abilitazione iscritta nell'Attestato di Competenza si consegue in esito al completamento di un programma di addestramento approvato dall'ENAC, conforme a quanto specificato in Appendice 2.
2. Per il Meteorologo Aeronautico, l'abilitazione (M) consente, per gli ambiti di competenza di:
 - a. preparare e/o ottenere previsioni e altre rilevanti informazioni per gli aeroporti, regioni informazioni volo, rotte e voli e mantenere il monitoraggio continuo delle condizioni meteorologiche sugli aerodromi, le regioni informazioni volo e le rotte;
 - b. svolgere operazioni che comportano:
 - i. analisi e valutazione dei processi e fenomeni atmosferici dalla scala planetaria a quella locale;
 - ii. analisi ed interpretazione di carte sinottiche e diagrammi termodinamici;
 - iii. monitoraggio in tempo reale delle condizioni, incluso l'uso di tecniche radar e da satellite;
 - iv. applicazione di principi, metodi e tecniche delle previsioni meteorologiche;
 - v. elaborazione, gestione, e distribuzione di avvisi, previsioni e informazioni per utenti specifici;
 - vi. la fornitura del servizio di consultazione ai sensi del Regolamento ENAC di Meteorologia Aeronautica;
 - vii. l'utilizzo di sistemi informatici per l'elaborazione e la visualizzazione dei dati meteorologici.
3. Per il Tecnico Meteorologo Aeronautico, sono stabilite due tipologie di abilitazione:
 - a. Abilitazione di Livello "1" (TM1), consente di:
 - i. effettuare le osservazioni meteorologiche di routine a intervalli prestabiliti;

- ii. effettuare le osservazioni meteorologiche speciali, ogniqualvolta si verificano specifici cambiamenti delle condizioni meteorologiche;
 - iii. distribuire le informazioni meteorologiche a utenti interni ed esterni;
 - iv. svolgere briefing e distribuire la documentazione di volo;
 - v. supportare il Meteorologo Aeronautico nello svolgimento delle funzioni assegnate.
- b. Abilitazione di Livello "2" (TM2), oltre alle attività previste per il Livello 1, consente di elaborare previsioni di atterraggio (TREND) e di fornire, in stretto coordinamento con il Meteorologo Aeronautico il servizio di consultazione. Il conseguimento dell'abilitazione TM2 è subordinato ai seguenti requisiti:
- i. completamento con esito favorevole di una formazione integrativa, secondo un programma di formazione approvato da ENAC presso una struttura certificata, in conformità a quanto specificato in Appendice 1. L'accesso alla formazione integrativa è consentito al personale in possesso di un'esperienza operativa come Tecnico Meteorologo non inferiore ad anni 2 (due);
 - ii. completamento con esito favorevole di uno specifico programma di addestramento, approvato da ENAC, presso un'unità operativa dalla quale sono erogati i servizi di meteorologia per la navigazione aerea, in conformità a quanto specificato in Appendice 2.
4. La fase di addestramento in posizione operativa deve essere svolta sotto la responsabilità di personale in possesso dei requisiti di seguito specificati, il quale assume la funzione d'istruttore:
- a. abbia completato con esito positivo un corso per istruttori approvato da ENAC;
 - b. attestato di competenza ed abilitazione in corso di validità, corrispondenti all'addestramento che viene impartito;
 - c. pregressa esperienza nella medesima abilitazione non inferiore a tre anni.
5. Per l'addestramento relativo all'abilitazione di Tecnico Meteorologo di livello 2 (TM2) le funzioni d'istruttore possono essere svolte da Meteorologi Aeronautici con almeno 3 (tre)

anni di esperienza operativa, oppure, da Tecnici Meteorologi Aeronautici già in possesso dell'abilitazione TM2 e che abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di esperienza nell'elaborazione delle previsioni di atterraggio.

6. L'abilitazione è rilasciata per un periodo iniziale di 3 (tre) anni e può essere rinnovata, a cura del fornitore di servizio, per ulteriori 3 (tre) anni se il titolare:
 - a. ha svolto le pertinenti funzioni per un periodo definito nello schema di competenza approvato dall'ENAC;
 - b. ha svolto le attività di formazione continua e la sua competenza è stata valutata secondo quanto previsto dallo schema di competenza approvato dall'ENAC, di cui in Appendice 2.
7. Qualora l'abilitazione cessi di essere valida, per la sua riconvalida deve essere svolto lo specifico addestramento indicato nello schema di competenza approvato.
8. Il fornitore di servizi meteorologici per la navigazione aerea assicura la registrazione dei dati inerenti alle attività di cui ai precedenti commi.
9. Ai fini del conseguimento delle abilitazioni, ove il relativo corso di formazione fosse stato completato da oltre tre anni senza nel frattempo avere ottenuto nessuna abilitazione correlata, prima di iniziare l'iter per il conseguimento dell'abilitazione è necessario accertare che il candidato continui a soddisfare i requisiti di formazione previsti per tale area di competenza e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze formative integrative, risultanti da detto accertamento.
10. Il personale titolare di abilitazione per essere impiegato, nello svolgimento delle medesime attività operative per le quali è abilitato, in una sede diversa da quella in cui detta abilitazione è stata ottenuta non necessita di una nuova abilitazione. Tuttavia, prima del suo impiego operativo, è necessario svolgere un periodo di ambientamento allo scopo di consentire la familiarizzazione con le procedure e condizioni operative locali. Lo svolgimento di tale attività specifica è definito nel programma di addestramento approvato dall'ENAC.

Art. 9*Idoneità medica*

1. Allo scopo di assicurare la rispondenza al presente Regolamento, il datore di lavoro deve garantire il rispetto di qualsiasi adempimento reso obbligatorio da Leggi, Decreti o Regolamenti, nazionali e/o dell'Unione Europea in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea deve essere in possesso dell'idoneità medica all'impiego per la mansione richiesta per la corrispondente categoria di lavoratori cui il suddetto personale appartiene.
2. Il titolare di Attestato di competenza, informando immediatamente il proprio datore di lavoro, non deve esercitare la mansione specifica qualora sia consapevole di qualsiasi decremento del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di qualsiasi sostanza psicoattiva o di medicinali che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti al suo Attestato.
3. Il fornitore di servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore sulla tutela della privacy, deve istituire procedure idonee affinché i titolari di Attestato di competenza per la fornitura dei servizi meteorologici possano assolvere gli obblighi stabiliti nel presente Articolo. La riservatezza delle informazioni mediche personali deve essere rispettata in ogni momento assicurando che tutti i rapporti e le informazioni mediche scritte o archiviate elettronicamente dei titolari del suddetto Attestato siano rese disponibili al solo personale autorizzato dalle vigenti disposizioni in materia. L'interessato o un suo medico di fiducia possono ottenere l'accesso a tutte le informazioni personali in conformità con le procedure stabilite dal diritto nazionale.

Art. 10*Competenza linguistica*

1. Il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea deve essere in grado di leggere, scrivere e comunicare ad un livello adeguato nella/e lingua/e delle pertinenti documentazioni e procedure e per quanto necessario allo svolgimento delle attività di servizio.
2. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento ENAC “Meteorologia per la navigazione aerea”, il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea, deve possedere una conoscenza della lingua inglese secondo gli standard stabiliti dall’ICAO in coordinamento con il WMO, adeguata allo svolgimento dei propri compiti, in particolare, a fornire informazioni, svolgere briefing e interpretare dispense, pubblicazioni, manuali e documenti attinenti il proprio ambito operativo.
3. Il fornitore di servizio definisce nello schema di competenza le modalità di accertamento del grado di conoscenza.

Art. 11*Certificazione delle organizzazioni di formazione*

1. Fatto salvo l’art 3 comma 2 del presente Regolamento, possono essere effettuate attività di formazione valide ai fini dell’Attestato di competenza solo da parte di organizzazioni certificate dall’ENAC.
2. Per ottenere la certificazione le organizzazioni devono dimostrare di possedere adeguata competenza tecnica, capacità di organizzare corsi di formazione e disporre di programmi di formazione approvati e soddisfare i requisiti specifici fissati dall’ENAC, conformemente a quanto indicato in Appendice 1. Fatta salva l’approvazione di specifici programmi di formazione per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea, ai fini del presente regolamento sono riconosciute le organizzazioni già in possesso di certificazione dell’ENAC per l’erogazione di formazione al personale impiegato nei servizi della navigazione aerea.

3. Le domande di certificazione sono presentate all'ENAC. I certificati da questo rilasciati stabiliscono i diritti e gli obblighi delle organizzazioni di formazione e riportano l'indicazione delle attività formative soggette a certificazione, che l'organizzazione è titolata a svolgere.
4. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente Regolamento.
5. L'ENAC può delegare, in tutto o in parte l'esecuzione delle verifiche cui al precedente comma a organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 550/2004.
6. Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni stabilite, assume le iniziative ritenute opportune, ivi compreso il ritiro del certificato.

Art. 12*Approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento*

1. Le attività di addestramento per l'abilitazione di Meteorologo Aeronautico o di Tecnico Meteorologo Aeronautico e le relative valutazioni di competenza, possono essere fatte solo da parte di fornitori di servizi che hanno un'organizzazione per l'addestramento approvata dall'ENAC.
2. Il processo di approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento è parte integrante del processo di certificazione per la fornitura dei servizi, a tal fine, i fornitori devono dimostrare di possedere adeguata competenza tecnica ed operativa e capacità di svolgere le attività di addestramento conformemente alle disposizioni emanate dall'ENAC, le quali concernono anche i parametri per l'elaborazione dei programmi di addestramento per le abilitazioni e degli schemi di competenza. I programmi di addestramento e gli schemi di competenza sono approvati dall'ENAC.

3. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sui fornitori di servizio al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente regolamento.
4. L'ENAC può delegare, in tutto o in parte l'esecuzione delle verifiche cui al precedente comma a organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 550/2004.
5. Qualora l'ENAC accerti che il fornitore di servizio non soddisfa più i requisiti o le condizioni, adotta le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione.

Art. 13*Entrata in vigore e regime transitorio*

1. La presente edizione del Regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'ENAC. Sono da considerarsi validi gli Attestati di competenza, con le relative abilitazioni e le registrazioni del fornitore di servizio, già emessi in conformità a quanto previsto dalla precedente edizione del presente Regolamento.
2. Le attività di formazione e di addestramento iniziate prima del 1° dicembre 2016 possono essere completate con i programmi di formazione e di addestramento approvati dall'ENAC sulla base della precedente edizione del Regolamento e sono considerate valide ai fini del rilascio o rinnovo dell'Attestato di competenza di Meteorologo Aeronautico o di Tecnico Meteorologo Aeronautico, con le relative abilitazioni.
3. A decorrere dal 1° dicembre 2016, prima dell'avvio di nuovi corsi, i fornitori di servizio e le organizzazioni di formazione devono inviare all'ENAC i programmi di formazione e/o addestramento conformi ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, corredati da una dichiarazione di conformità a tali requisiti. Nel caso i programmi di detti corsi fossero già conformi ai nuovi requisiti, l'organizzazione di formazione e/o addestramento può limitarsi a inviare all'ENAC la dichiarazione di conformità.

APPENDICE 1**FORMAZIONE****PARTE A – ORGANIZZAZIONI DI FORMAZIONE**

1. I requisiti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento garantiscono che le organizzazioni di formazione dispongano di personale e attrezzatura adeguata e operino in un ambiente appropriato per assicurare la formazione necessaria a ottenere l'Attestato di competenza. L'ENAC provvede a definire i parametri per la certificazione delle organizzazioni di formazione, le quali devono:
 - a. disporre di una struttura organizzativa efficiente e di sufficiente personale dotato di qualifiche e di abilitazioni adeguate per provvedere alla formazione in conformità delle norme stabilite dal presente regolamento;
 - b. disporre delle installazioni, attrezzature e locali necessari e appropriati per il tipo di formazione offerta;
 - c. rendere nota la metodologia che utilizzeranno per stabilire l'organizzazione e la durata dei corsi, comprese le modalità organizzative degli esami o delle valutazioni;
 - d. disporre di programmi di formazione approvati, i quali descrivano la durata, le materie e gli argomenti corredati del relativo livello di tassonomia, i requisiti di accesso, le procedure di valutazione intermedia e di esame finale, secondo quanto stabilito da disposizioni ENAC;
 - e. fornire prova del sistema di gestione della qualità utilizzato per verificare la conformità e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure che garantiscono che i servizi di formazione forniti soddisfano le norme stabilite in questo Regolamento;
 - f. dimostrare di disporre di capacità finanziarie sufficienti a svolgere la formazione in conformità alle norme previste dal presente regolamento.

2. I certificati specificano:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. i tipi di formazione che sono certificati;
- c. la data di rilascio e il periodo di validità del certificato il nome e l'indirizzo del richiedente.

PARTE B – FORMAZIONE INIZIALE PER METEOROLOGO AERONAUTICO

1. La formazione iniziale per i Meteorologi Aeronautici consiste nell'apprendimento di conoscenze relative all'ambito della meteorologia generale e della meteorologia aeronautica. Il percorso formativo deve essere strutturato coerentemente al titolo di studio ed in base alle conoscenze in possesso dei candidati. Pertanto, devono essere attuati programmi formativi differenziati secondo i criteri di seguito riportati:
 - a. I candidati in possesso di una laurea magistrale e/o specialistica o triennale in fisica dell'atmosfera e/o meteorologia, sono ammessi a una formazione iniziale direttamente orientata alla specializzazione in meteorologia aeronautica;
 - b. I candidati in possesso di una laurea nelle discipline tecnico scientifiche appartenenti alle altre classi di laurea stabilite da disposizioni di ENAC, sono ammessi a una formazione iniziale orientata sia alla conoscenza della meteorologia generale che della meteorologia aeronautica;
 - c. I candidati con laurea diversa dalle precedenti o con diploma di scuola media superiore sono ammessi a un corso propedeutico integrativo, di livello universitario, sulle materie scientifiche di base, fatte salve le conoscenze già acquisite, documentate e preventivamente verificate. Il completamento con esito favorevole del corso propedeutico, consentirà ai candidati di essere ammessi alla formazione iniziale orientata sia alla conoscenza della meteorologia generale che della meteorologia aeronautica.
 - d. Il personale già certificato come Meteorologo secondo gli schemi di certificazione applicabili, conformi alle raccomandazioni WMO n. 1083 e alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 oppure previsti dalla legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non regolamentate", è ammesso alla formazione integrativa finalizzata alla specializzazione in meteorologia aeronautica approvata dall'ENAC, a completamento della quale, il fornitore di servizio che lo impiega in posizione operativa, può rilasciare l'Attestato di competenza secondo le modalità stabilite dall'ENAC.

**PARTE C – FORMAZIONE INIZIALE ED INTEGRATIVA PER TECNICO
METEOROLOGO AERONAUTICO**

1. La formazione iniziale per i Tecnici Meteorologi Aeronautici consiste nell'apprendimento di conoscenze relative all'ambito della meteorologia generale e della meteorologia aeronautica. Il percorso formativo deve essere strutturato coerentemente al titolo di studio e in base alle conoscenze in possesso dei candidati. Pertanto, devono essere attuati programmi formativi differenziati secondo i criteri di seguito riportati:
 - a. I candidati in possesso di un diploma d'istruzione secondaria superiore o titolo di studio equivalente, sono ammessi a una formazione iniziale, secondo un programma approvato dall'ENAC, finalizzata all'apprendimento delle materie di meteorologia generale e meteorologia aeronautica;
 - b. I candidati in possesso di un diploma d'istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico-scientifico o titolo di studio equivalente, il cui corso di studi contenga un'adeguata conoscenza delle materie di base di matematica, fisica e di meteorologia generale, sono ammessi direttamente a una formazione limitata alla trattazione delle materie specialistiche della meteorologia aeronautica;
 - c. Il personale già certificato come Tecnico Meteorologo secondo gli schemi di certificazione applicabili, conformi alle raccomandazioni WMO n. 1083 e alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 oppure previsti dalla legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non regolamentate", è ammesso alla formazione integrativa finalizzata alla specializzazione in meteorologia aeronautica approvata dall'ENAC, a completamento della quale il fornitore di servizio che lo impiega in posizione operativa può rilasciare l'attestato di competenza secondo le modalità stabilite dall'ENAC.

2. I Tecnici Meteorologi Aeronautici che devono accedere all'abilitazione di livello 2 di cui all'art. 7 comma 3b del presente Regolamento, devono preliminarmente completare con esito favorevole un corso di formazione integrativa per l'elaborazione delle previsioni di atterraggio, e uno specifico programma di addestramento presso un'unità operativa dalla quale sono erogati i servizi di meteorologia per la navigazione aerea, entrambi approvati dall'ENAC.

APPENDICE 2
ADDESTRAMENTO E SCHEMA DI COMPETENZA
PARTE A – ADDESTRAMENTO

1. L'addestramento ha lo scopo di fornire agli operatori le capacità necessarie a svolgere con competenza i compiti operativi per i quali saranno impiegati dai Fornitori dei Servizi Meteorologici Aeronautici.
2. L'addestramento deve essere svolto da personale esperto, in particolare quello in posizione operativa e condotto da personale con funzioni d'istruttore in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento, in accordo a un "programma di addestramento" elaborato dal fornitore di servizio e approvato dall'ENAC.
3. L'addestramento del personale deve avere una durata definita all'interno del programma di addestramento approvato dall'ENAC.
4. Al termine dell'addestramento, l'addestrando deve essere sottoposto a un accertamento finalizzato a verificare la sussistenza delle competenze necessarie per svolgere in sicurezza le funzioni operative. L'esame è condotto da una Commissione, nominata dal fornitore di servizio, la cui composizione e funzioni sono definite nel programma di addestramento approvato dall'ENAC.

PARTE B – SCHEMA DI COMPETENZA

1. La competenza operativa del Meteorologo Aeronautico e Tecnico Meteorologo Aeronautico è mantenuta attraverso lo svolgimento delle attività associate all'abilitazione posseduta e tramite la formazione continua, consistente in un addestramento idoneo a mantenere le competenze del personale, corsi di aggiornamento, addestramento alle situazioni di contingenza nell'erogazione degli SNA-MET. Lo svolgimento dell'attività minima stabilita e la formazione continua unitamente alla valutazione della competenza costituiscono i requisiti cui è subordinato il rinnovo dell'abilitazione.

2. La formazione continua deve essere tesa a:
 - a. eliminare gli eventuali "gaps" riscontrati in ambito operativo e portare a un continuo miglioramento nell'efficienza dei servizi forniti;
 - b. consentire l'introduzione di nuove pratiche operative e nuove tecnologie;
 - c. contribuire al cambiamento culturale dell'organizzazione;
 - d. contribuire al mantenimento di alti livelli di sicurezza delle operazioni aeree;
 - e. creare meccanismi idonei per un regolare aggiornamento professionale del personale;
 - f. introdurre il personale giovane ai metodi di lavoro e alla cultura dell'organizzazione;
 - g. accrescere la "*job satisfaction*" collettiva e consentire ai singoli e allo staff di apprezzare il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione.

La durata dei periodi di formazione continua tiene anche conto delle modifiche o dei programmi di modifica delle procedure o dei sistemi, nonché delle esigenze legate al sistema di gestione della sicurezza.

3. La valutazione della competenza avviene in relazione a ciascun livello di abilitazione posseduto dal Meteorologo Aeronautico e dal Tecnico Meteorologo Aeronautico e con la metodologia stabilita dal fornitore di servizio e approvata dall'ENAC. La competenza professionale del personale è soggetta ad accertamento almeno ogni tre anni e deve essere documentata dal fornitore di servizio all'ENAC.
4. Per i fini di cui ai precedenti punti il fornitore di servizio elabora schemi di competenza, soggetti all'approvazione dell'ENAC, che specificano almeno:
 - a. le posizioni operative ricoperte dal personale Meteorologo Aeronautico e Tecnico Meteorologo Aeronautico, presso le quali è richiesto il possesso dell'attestato di competenza;
 - b. i tempi minimi di svolgimento delle attività associate all'abilitazione posseduta, per il mantenimento delle competenze;
 - c. le modalità di addestramento e verifica della competenza del Meteorologo Aeronautico e del Tecnico Meteorologo Aeronautico, prima che questi sia reimpiegato nell'attività operativa, dopo un periodo prolungato di assenza;
 - d. le modalità e i tempi per la formazione continua;
 - e. il processo di valutazione della competenza.